

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma "bavaglio" o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Paolo Frosina | *Il Fatto Quotidiano*



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

a cura di
Guido Stampanoni Bassi

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?



PAOLO FROSINA

Il Fatto Quotidiano

1

Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?

Di sicuro l'obiettivo è quello di censurare, o comunque rendere più difficile, l'informazione giudiziaria sui procedimenti penali che riguardano i politici e i potenti. Ma non credo che questo emendamento basterà per raggiungerlo. Se da un lato si elimina la possibilità di pubblicare integralmente le ordinanze, introdotta dalla riforma Orlando, dall'altro rimane consentito pubblicare il “contenuto” dell'atto: e prima della riforma questa norma veniva interpretata nel senso che fosse ammesso pubblicare alcuni passaggi tra virgolette. Non mi ricordo di nessun giornalista condannato per aver riportato qualche frase di un'ordinanza di custodia cautelare, e non credo succederà neanche in futuro.

2

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?

Assolutamente sì. Poter citare l'atto è garanzia di correttezza e oggettività dell'informazione e consente al lettore di farsi un'idea precisa delle accuse a carico dell'indagato (ritenute solide da un gip tanto da disporre la misura cautelare). Non riesco a immaginare in che modo impedire la pubblicazione letterale – ma affidare la ricostruzione alla "parafrasi" del cronista, di fatto con gli stessi contenuti – possa tutelare la presunzione d'innocenza. L'obiettivo vero è un altro: scoraggiare gli inquirenti a trasmettere le ordinanze ai giornalisti, sfruttando il combinato disposto con il decreto Cartabia del 2021, che vieta ai magistrati di fornire informazioni al di fuori di comunicati o conferenze stampa autorizzati dal procuratore capo, pena sanzioni disciplinari.

3

Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?

Ribalto la domanda: come si può pensare che la presunzione d'innocenza sia più tutelata dalla parafrasi del contenuto di un atto (magari usando le stesse identiche parole trasformate in discorso indiretto) rispetto alla citazione di quell'atto tra virgolette? Si tratta di una norma-spauracchio senza alcun significato pratico, che forse – come dicevo prima – non sarà nemmeno mai applicata, ma avrà l'effetto psicologico di irrigidire ancora di più i rapporti tra i cronisti giudiziari e le loro fonti, già compromessi dal decreto Cartabia. Un esempio su tutti: oggi in molte procure è prassi che l'ordinanza di custodia cautelare venga messa a disposizione dei giornalisti "in chiaro", domani probabilmente non sarà più così.

La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?

Certo, purché sia sempre chiaro che non si tratta delle motivazioni di una condanna, ma delle argomentazioni con cui un giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari a carico di un indagato. Se la vicenda è di interesse pubblico, il lettore ha tutto il diritto di conoscerla anche attraverso la citazione di passaggi dell'ordinanza, la quale – ricordiamo – è un atto a disposizione delle parti, quindi non più segreto, che può essere diffuso (come spesso accade) anche dall'avvocato o dallo stesso indagato.

È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?

Credo sia capitato molto di rado, in casi eccezionali, ma non ne sono certo. Abbiamo scelto di farlo di recente, invece, con l'ordinanza emessa nei confronti del figlio di Denis Verdini nel procedimento sugli appalti Anas (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/12/29/verdini-ecco-lordinanza-di-custodia-che-con-il-bavaglio-non-potrete-piu-leggere/7396306/>) come atto di "disobbedienza civile" all'emendamento Costa. La pubblicazione integrale, infatti, probabilmente è l'unica cosa che verrà davvero vietata dalla nuova norma: oggi diffondere il pdf dell'ordinanza che applica le misure cautelari non è un reato (articolo 114, comma 2, codice di procedura penale). Domani lo sarà.

Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimento come le ordinanze cautelari?

Sarà probabilmente più difficile per i giornalisti entrare in possesso delle ordinanze, e più in generale di tutti gli atti a disposizione delle parti. O meglio, sarà più difficile riceverli dai magistrati e dalla polizia giudiziaria (cioè da chi lavora per lo Stato) mentre gli avvocati rimarranno liberi di diffondere gli elementi più idonei a tutelare gli interessi dei propri clienti, senza rischiare conseguenze disciplinari.

Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)

Credo sarebbe sensato e necessario rendere disponibili ai cronisti, e pubblicabili per intero, tutti gli atti dell'indagine messi a disposizione delle parti. In questo modo si eviterebbero diffusioni parziali e interessate e si agevolerebbe un'informazione completa e attendibile.

Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?

La sanzione è in effetti molto blanda, ma ciò è anche una conseguenza dell'irragionevole estensione dei divieti: se si dovessero multare con migliaia di euro tutti i giornalisti che citano atti d'indagine (non più segreti, ma) di cui in teoria è vietata la pubblicazione, diventerebbe impossibile fare questo mestiere. Se invece si introducessero regole più circoscritte (ad esempio, il divieto di pubblicare le intercettazioni non acquisite agli atti), allora si potrebbe ragionare anche su un innalzamento delle sanzioni. Di certo però non prevedendo il carcere o multe milionarie, come vorrebbero alcuni disegni di legge depositati in Parlamento.

Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?

Ho già in parte risposto, ma ritengo assolutamente di sì. L'esperienza ci racconta come in tutta Italia il decreto abbia complicato notevolmente il lavoro dei giornalisti, rendendo difficile anche accedere alle informazioni più banali: su questo tema abbiamo pubblicato un ampio approfondimento sul fattoquotidiano.it (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/25/assassini-senza-nome-cronisti-denunciati-fonti-mute-così-il-bavaglio-cartabia-ha-distrutto-linformazione-con-la-scusa-della-presunzione-dinnocenza/7071597/>). L'esempio più lampante è il surreale comunicato diffuso dalla Procura di Bergamo sulla chiusura dell'indagine sulla gestione della pandemia di Covid: tutta Italia sapeva che tra gli indagati c'erano politici eccellenti, ma nella nota non si citavano i loro nomi né alcuna ipotesi di reato. Esattamente il modello di "informazione" che piacerebbe ai nostri governanti.



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)




Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

 **GIURISPRUDENZA PENALE**